



Atto Dirigenziale n° 2006/2017

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1259/2017

OGGETTO: RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) GIÀ RILASCIATA ALLA DITTA FERRIERA VALSABBIA S.P.A. CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IN ODOLO (BS), VIA MARCONI N. 13.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
dott. Giovanmaria Tognazzi

Richiamati:

1. il decreto del Presidente n. 229 in data 28 settembre 2016 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
2. l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
3. gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale (di seguito anche d.lgs. n. 152/2006);

Visto il provvedimento regionale n. 14533 del 12/12/06 e n. 640 del 29/01/2008, successivamente aggiornato con Atto dirigenziale n. 1801 del 27/04/2010, recante l'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito: AIA) per l'installazione IPPC denominata FERRIERA VALSABBIA S.p.A. con sede legale ed installazione in Odolo (BS), Via Marconi n. 13 per l'attività IPPC n. 2.2 e 2.3 a);

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione di ferro e acciaio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08.03.2012;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/1872 del 23/05/2014 recante "Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione di acciaio con forni elettrici ad arco e la colata, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)"

Dato atto che con nota protocollo generale n. 129718 del 09/10/2012 questa Provincia ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, lett. b) e la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta con nota protocollo generale n. 158342 del 10/12/2012 e successive integrazioni con nota protocollo generale n. 65777 del 27/05/2015;

Vista la domanda di rinnovo e modifica dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, presentata dalla ditta in oggetto in data 11/06/2012 (protocollo generale n. 80849 del 12/06/2012);

Dato atto che relativamente a detta domanda si è proceduto ad avviare il relativo procedimento con nota protocollo generale n. 92508 del 06/07/2012;

Dato atto che il presente provvedimento aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall'AIA anche sulla base delle risultanze:

- a. della nota di presa d'atto di questa Provincia protocollo generale n. 11883 del 01/02/2016 a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta;
- b. degli esiti delle verifiche ispettive condotte da ARPA di cui alle note protocollo n. 43532 del

- 29/03/2011 e n. 137172 del 12/10/2011;
- c. della comunicazione di modifica non sostanziale del 08/06/10 (protocollo generale n. 70006 del 11/06/10) consistente nella sostituzione della cappa di aspirazioni fumi della acciaieria di maggiori dimensioni (con un aumento della capacità di contenimento dei fumi da circa 2.500 m³ a circa 10.000 m³) conforme alla DGR VII/15957 del 30/12/03 e successiva presa d'atto di questa Provincia;
 - d. della comunicazione di modifica non sostanziale del 01/10/2010 (P.G. n. 110890 del 05/10/2010) e successiva presa d'atto di questa Provincia;
 - e. degli esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA del 27/09/2016 (protocollo generale n. 102533 del 27/09/2016).

Viste le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 28/09/2016, come da dichiarazioni rese e riportate nel relativo verbale in merito alle condizioni ed alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo in materia di bollo di cui alla nota protocollo generale n. 48364 del 13/04/2017;

Visto l'elaborato cartografico riportante la localizzazione delle aree destinate al deposito dei rottami-rifiuto in ingresso ed al deposito dei rifiuti prodotti in uscita, trasmesso dalla ditta con nota protocollo generale n. 48364 del 13/04/2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole di ARPA trasmesso con nota del 20/02/2017 (protocollo generale n. 20659 del 20/02/2017);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 in materia di rinnovo e caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la deliberazione n. VIII/010222 del 28.09.2009 della Regione Lombardia inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;

Viste:

- a. la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- b. le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- c. la d.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 della Regione Lombardia in merito alla Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

Preso atto:

1. che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
2. che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
3. che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08);
4. che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

Tenuto conto che la ditta intestataria della presente autorizzazione è titolare della certificazione ISO 14001:2004 con il n. A2F09 del 19/10/2005 rilasciata da ICQ la cui scadenza è prevista per il 31/10/2017;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **513.791,50 (Euro)**
Documento Firmato Digitalmente

cinquecentotredicimilasettecentonovantuno/50) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Omissis

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Ritenuto pertanto di rinnovare con modifiche l'AIA alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

Dato atto che le funzioni di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 sono svolte dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Brescia);

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC, Acque e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

dispone

1. di rinnovare, con modifiche, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla ditta FERRIERA VALSABBIA S.p.A. con sede legale ed installazione in Odolo (BS), Via Marconi n. 13 (C.F. 03108690177 e P.IVA IT02105240986), in esito ai procedimenti in premessa indicati, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nella planimetria, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di precisare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto

legislativo;

- la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
4. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell'impianto) informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
 - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
 - ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA- Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
 - ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA-Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
 - ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **12 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
 - secondo quanto previsto dai decreti attuativi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie in esito alle risultanze della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo;
5. di dare atto che, in caso di gestione di residui quali sottoprodotti:
- il soggetto autorizzato deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs.

152/2006 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 ed esplicitate nella relativa circolare applicativa dello stesso Ministero protocollo n. 7619 del 30.05.2017;

- la descrizione della possibile gestione di residui quali sottoprodotti eventualmente riportata nell'allegato tecnico al presente provvedimento, non costituisce in alcun modo elemento di qualificazione in tal senso di tali materiali, essendo esclusivo onere del produttore la dimostrazione della sussistenza delle circostanze previste dall'art. 184-bis del richiamato d.lgs., in ogni fase della sua gestione, dalla produzione fino all'impiego finale, ovvero onere del detentore del materiale in caso di cessione dello stesso;

6. di dare atto altresì che:

- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il DM 17/12/2009 e s.m.i., deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'installazione dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI e comunque dalle normative applicabili in materia;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla delibera della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla delibera della giunta regionale n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- la Ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 in caso di gestione di materiali quali sottoprodotti;
- i rifiuti in uscita dall'installazione, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- la ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

7. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **513.791,50 (Euro cinquecentotredicimilasettecentonovantuno/50)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

8. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
9. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14.001 la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a €. **342.527,66 (Euro trecentoquarantaduemilacinquecentoventisette/66)**, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
10. che il presente atto venga comunicato alla ditta FERRIERA VALSABBIA S.p.A. con sede legale ed installazione in Odolo (BS), Via Marconi n. 13, al Comune di Odolo, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia ed all'ATS di Brescia, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata;
11. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 05-07-2017

ALLEGATO TECNICO ALL'ATTO DIRIGENZIALE N.DEL

IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC	
Ragione sociale	FERRIERA VALSABBIA S.p.A
Indirizzo Sede Produttiva	Via Marconi, 13/15 – Odolo (BS)
Indirizzo Sede Legale	Via Marconi, 13/15 – Odolo (BS)
Tipo d'impianto	Esistente ai sensi D.Lgs. 59/05
Codice e ordine attività IPPC principale	2.2 - 1
Tipologia di attività	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
Codice e ordine attività IPPC secondaria	2.3 a) - 2
Tipologia di attività	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi tramite laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
	Riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 lett. b).



ALLEGATO TECNICO ALL'ATTO DIRIGENZIALE N.DEL	1
A.Quadro Amministrativo - Territoriale	4
A0 PREMESSA	4
A.1 Inquadramento del complesso e del sito	5
A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo	5
A.1.2 Inquadramento e descrizione del sito	5
A.2 Inquadramento autorizzativo	6
A.2.1 Stato autorizzativo attuale	6
B Quadro Produttivo – Impiantistico	7
B.1 Produzioni	7
B.2 Materie prime e relativi stoccaggi	7
B.2.1 Provenienza delle materie prime e dei rifiuti in entrata	9
B.3 Reti (acqua, energia, ossigeno)	9
B.4 Descrizione del ciclo produttivo	11
B.4.1 Attività I.P.P.C. 1 (Acciaieria)	11
B.4.2 Attività I.P.P.C. 2 (Laminazione)	13
B.5 Gestione Rifiuti in ingresso al ciclo produttivo	13
B.6 Gestione rottami ferrosi come EoW e sottoprodotti in ingresso al ciclo produttivo	19
C QUADRO AMBIENTALE	20
C.1.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento	20
C.1.2 Scarichi idrici e sistemi di contenimento	23
C.1.3 Rifiuti e emissioni al suolo	26
C.1.4 Emissioni sonore e sistemi di contenimento	28
C.2 Bonifiche ambientali	29
C.3. Rischi di incidente rilevante	29
D. QUADRO INTEGRATO	30
D.1 Verifica sull' applicazione delle BAT CONCLUSION	30
D.2. Verifica dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	46
D.3. Criticità riscontrate	47
D.4. Progetti ed interventi di miglioramento	47
E. QUADRO PRESCRITTIVO	50
E.1. Aria	50
E.1.1. Valori limite di emissione	50
E.1.2. Requisiti e modalità per il controllo	51
E.1.3. Prescrizioni Impiantistiche	52
E.1.4. Prescrizioni generali	56
E.2. Acqua	57
E.2.1. Valori limite per le emissioni in acqua	57
E.2.2. Requisiti e modalità per il controllo	58
E.2.3. Prescrizioni generali	58
E.3. Rumore	59
E.3.1. Prescrizioni in materia di rumore	59
E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo	59
E.3.3 Prescrizioni impiantistiche	59



E.3.4	Prescrizioni generali	59
E.4.	Rifiuti	60
E.4.1.	Prescrizioni in materia di rifiuti	60
E.4.2	Prescrizioni in materia di EoW/sottoprodotti	63
E.5.	Suolo	63
E.6.	Ulteriori prescrizioni	64
E.7	Monitoraggio e Controllo	65
E.8.	Prevenzione incidenti e gestione delle emergenze	65
E.9	Interventi sull'area alla cessazione dell'attività	66
E.10.	Piano di ripristino e recupero ambientale	66
E.11	Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche	66
F.	PIANO DI MONITORAGGIO	68
F.1.	Finalità del monitoraggio	68
F.2	Chi effettua il self-monitoring	68
F.3	Parametri da monitorare	68
F.3.1	Impiego di sottoprodotti	68
F.3.2	Risorsa idrica	69
F.3.3	Risorsa energetica	69
F.3.4.	Aria	69
F.3.5.	Acque	71
F.3.6.	Rumore	72
F.3.7.	Radiazioni	72
F.3.8.	Rifiuti	72
F.4.	Gestione dell'impianto	73

Omissis

B.5 Gestione Rifiuti in ingresso al ciclo produttivo

La successiva tabella precisa le operazioni effettuate sui rifiuti e la descrizione degli stoccaggi di rifiuti in entrata all'impianto.

Definizione operazione	Volumetria massima stoccaggio (m ³)	Quantità annua di trattamento (t)	Codice C.E.R.	Descrizione rifiuti	Caratteristiche stoccaggio
R 13 R4 (vagliatura e fusione)	2.000	300.000	16.01.17, 17.04.05, 19.10.01, 20.01.40, 120101, 190102, 191202	Rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi	Parco a cielo aperto delimitato da muri di contenimento in c.a. da 4 a 5 m di altezza e con pavimentazione in calcestruzzo (area A1)
R13 R4 (fusione)	2.000	900.000	120101- - 160117 - 170405 - 190102 - 191001 - 191202	Rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi art. 265 D.lgs. 152/06	Area A1, se libera da rottami ferrosi da sottoporre a vagliatura
	35.000				Parco coperto impermeabilizzato Area P1,P2,P3 Tali aree vengono utilizzate sia per rottame rifiuto prontoforno, EOW e sottoprodotto



SETTORE AMBIENTE
VALUTAZIONI
AMBIENTALI
PROTEZIONE CIVILE
LEGGE VALTELLINA

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

Tel. 030/37.49.911
Fax. 030/37.48.482

ambiente@pec.provincia.bs.it

c.f. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia, _____

- Pec Spett.le ditta
FERRIERA VALSABBIA S.p.A.
Odolo (BS)
- Pec spett.le BANCA LAVALSABBINA S.C.p.A.
Vestone (BS)
- Pec all'ARPA di Brescia
- Pec al Comune di Odolo
- Pec all'ATS di Brescia

Prot. n. _____

LA/la

cl 9.12.3

protocollo generato da sistema

OGGETTO: Accettazione della polizza fideiussoria n. 7638/08 del 21/07/2017 prestata a fronte del provvedimento autorizzativo n. 2006 del 05/07/2017, avente ad oggetto: "riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) già rilasciata alla ditta Ferriera Valsabbia SpA con sede legale ed installazione in Odolo (BS), via Marconi n. 13".

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 7638/08 del 21/07/2017, rilasciata da Banca Lavalsabbina S.C.p.A. trasmessa con nota del 28/07/2017 e registrata al pg. prov.le n. 100544 in data 31/07/2017, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 2006 05/07/2017.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti – Via Milano, 13 – Tel. 0303749625 (Camilla Andreoli).

Distinti saluti

Il Funzionario P.O. delegato,
sig.ra Loredana Massi
documento firmato digitalmente

AAO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 101208/2017 del 01-08-2017
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE